

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA "AMICI DI CHIESANUOVA"**

## **Art. 1**

### **Denominazione e sede**

E' costituita un'associazione denominata "Amici di Chiesanuova", con sede in Valderice nella Via Oberdan nr, 151.

## **Art. 2**

### **Scopo**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità di carattere sportivo, ricreativo e culturale, ed ha lo scopo di offrire ai ragazzi di Chiesanuova e delle vicine frazioni un punto di riferimento per la loro formazione sportiva, culturale, umana e cristiana. Per attuare tali obiettivi essa propone – avvalendosi anche di esperti esterni all'associazione – varie attività sportive, incontri, dibattiti, cineforum, manifestazioni sportive, musicali, cicli di conferenza, gruppi di studio, seminari, viaggi, occasioni di volontariato e di servizio sociale.

L'Associazione può promuovere iniziative a nome proprio oppure in collaborazione con altri enti, organismi ed aggregazioni, specie giovanili; in particolare con quelle di matrice cattolica presenti nel territorio, nel pieno rispetto delle caratteristiche e finalità proprie di ciascuno di esse.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvarrà delle eventuali quote versate dagli associati, nonché di elargizioni, donazioni, contributi ed altro da parte di associati, altre persone, Enti pubblici o privati ed associazioni.

L'Associazione si propone altresì, nel rispetto delle proprie finalità, di gestire in proprio o in collaborazione con altre associazioni, strutture sportive e ricreative, sia pubbliche che private

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Art. 3**

### **Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

## **Art. 4**

### **Soci**

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'arti. 5 in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver versato la quota associativa, da eseguirsi nella misura annua di € 10,00 (euro dieci//00)

Al venir meno del predetto requisito i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i soci.

#### **Art. 5**

##### **Domanda di ammissione**

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

#### **Art. 6**

##### **Diritti e Doveri degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

#### **Art. 7**

##### **Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Recesso;
- Esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'associazione stessa.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Tesoriere.

## **Art. 9**

### **Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

Essa è convocata a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta, telefonica oltre che mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 15 gg.

prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta presso la sede o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni associati può farsi rappresentare da altra persona, mediante delega scritta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) Elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- 2) Delibera su ogni altra questione rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione con le maggioranze sopra descritte.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario per la redazione del verbale; il Segretario coadiuva, inoltre, il Presidente tenendo aggiornati i documenti dell'Associazione, l'elenco degli associati, l'inventario dei beni dell'associazione, e deve redigere

## **Art. 10**

### **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio stesso; dura in carica nr. 2 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- Assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- Esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;

- Controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- Conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- Amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

## **Art. 11**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica nr. 2 anni. I membri decadono al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4.

Il Parroco pro tempore, partecipa alle riunioni in qualità di consulente senza diritto di voto.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, gli altri membri del Consiglio provvedono alla sostituzione, scegliendo tra gli associati, e il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri, e comunque deve essere convocato entro due mesi dalla chiusura del bilancio consuntivo e per la convocazione dell'Assemblea.

La convocazione è resa nota a mezzo lettera inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei soci;
- Elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- Decidere sull'ammissione dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, poi, un Tesoriere, che ha il compito di tenere l'amministrazione dell'Associazione, redigere i bilanci annuali, e tenere i rapporti con gli istituti di credito, con accensione e chiusura di conti correnti, sottoscrizioni di assegni e quant'altro. Il tesoriere è autorizzato ad emettere i mandati di pagamento o gli assegni per i pagamenti dei fornitori e/o collaboratori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

## **Art. 12**

### **Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 13**

### **Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

## **Art. 14**

### **Fondo Comune**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni, immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun pagamento può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, a meno che non siano totalmente coperti da fondi disponibili, in modo da evitare qualunque responsabilità per perdite di bilancio dalla fine di ogni esercizio.

## **Art. 15**

### **Gestione finanziaria**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 gg. precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritte dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

#### **Art. 16**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 17**

##### **Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Trapani.

#### **Art. 18**

##### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.